

L'INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA E LE NOVITA' IVA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

Udine 6 giugno 2017

A cura di Marcello Orsatti
fiscalista di Confindustria Udine

L'INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Art. 4 D.L. 193 del 22 ottobre 2016 → ha introdotto l'invio telematico trimestrale delle liquidazioni Iva
- Art. 21-bis e segg. D.L. 78 del 31 maggio 2010 → è la norma di riferimento
- Provvedimento 27 marzo 2017 → modello e istruzioni
- Faq Agenzia Entrate 26 maggio 2017 → primi (e unici) chiarimenti
- D.P.C.M. 22 maggio 2017 (G.U. 30 maggio 2017) → proroga al 12 giugno

II VERO OBIETTIVO: RECUPERARE 2 MLD NEL 2017

Art. 21-bis comma 5 D.L. 78/2010

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le valutazioni concernenti la **coerenza tra**:

- ✓ i dati delle **liquidazioni**;
- ✓ I dati delle fatture;
- ✓ I dati dei **versamenti Iva**.

Quando dai controlli emerge un'anomalia, il contribuente può:

- ✓ fornire chiarimenti;
- ✓ **versare quanto dovuto anche avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.**

Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis D.P.R. 633/72 → controllo dei versamenti anche prima della dichiarazione annuale.

CREDITO D'IMPOSTA

Art. 21-ter D.L. 78/2010

Ai soggetti che nel 2016 hanno realizzato un volume d'affari < 50.000 € → è attribuito un credito d'imposta pari a 100 € utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

SANZIONI E RETTIFICHE

Art. 11 comma 2-ter D.Lgs. 471/97

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con **la sanzione da 500 a 2.000 € → ridotta alla metà (da 250 a 1.000 €)** se nei 15 giorni successivi alla scadenza è effettuato l'invio o la correzione dei dati.

Attenzione: se vengono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo → l'ultima sostituisce le precedenti.

SCADENZE

Termini di presentazione 2017

1° trimestre → 12/06/2017

2° trimestre → 18/09/2017 (il 16 è sabato)

3° trimestre → 30/11/2017

4° trimestre → 28/02/2018

Termini di presentazione 2018

1° trimestre → 31/05/2018

2° trimestre → 17/09/2018 (il 16 è domenica)

3° trimestre → 30/11/2018

4° trimestre → 28/02/2019

Attenzione: si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

PROCEDURA

L'invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni Iva richiede 3 passaggi:

1. creazione del file in formato .xml;
2. firma digitale del file;
3. invio del file.

CREAZIONE DEL FILE .XML

Per creare il file .xml si può:

- ✓ utilizzare il software di compilazione messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate → versione 1.0.1 del 16/05/2017 (corretto il controllo del rigo VP8);
- ✓ utilizzare un software di mercato.

FIRMA DEL FILE

Per la firma del file si possono utilizzare 3 sistemi alternativi:

- ✓ un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
- ✓ il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate → disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
- ✓ la **funzione di sigillo** disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi sul sito delle Entrate.

Il file può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa (in formato zip) contenente più file → in questo caso possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Suggerimento: per la verifica formale del file è possibile utilizzare il software di controllo disponibile all'interno di Fatture e Corrispettivi.

INVIO DEL FILE

Una volta firmato, il file può essere trasmesso utilizzando:

- la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi (file < 5 mega);
- uno dei canali di interazione con il Sistema di Interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

Suggerimento: per maggiori informazioni si consiglia il servizio di informazioni ed assistenza.

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile al contribuente:

- nel proprio cassetto fiscale e
- nella sezione consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

SOGGETTI OBBLIGATI

Devono inviare la comunicazione delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva tranne quelli:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o
- non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche

purché, nel corso dell'anno, non vengano meno tali condizioni di esonero.

TRIMESTRALI: ATTENZIONE AL 4° TRIMESTRE

Regola generale

I trimestrali devono inviare la comunicazione per il 4° trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica/conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale (es. pro-rata) → non compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

Eccezione 1 → tali righi, tranne il VP12, devono essere compilati dai subfornitori trimestrali ex art. 74 comma 5 D.P.R. 633/72 → nel rigo VP14 colonna 1 deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il 16 febbraio.

Eccezione 2 → i trimestrali speciali ex art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72 (autotrasportatori conto terzi) devono versare l'Iva dovuta per il 4° trimestre entro il 16 febbraio: conseguentemente, se eseguono liquidazioni trimestrali sia normali che speciali devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al 4° trimestre.

CONTABILITA' SEPARATE

Contribuenti con attività separate e **periodicità unica** (mensile/trimestrale) → unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività.

Contribuenti con attività separate e **periodicità diversa** (sia mensile che trimestrale) → moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.

IVA DI GRUPPO

Comunicazioni delle singole società

La controllante e le controllate che partecipano all'Iva di gruppo devono inviare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo "Partita Iva della controllante (liquidazione Iva di gruppo)", nella sezione "Dati generali" del frontespizio, la partita Iva della controllante e indicando:

- gli importi a debito trasferiti → nel VP14 colonna 1;
- gli importi a credito trasferiti → nel VP14 colonna 2.

Attenzione: deve essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.

IVA DI GRUPPO

Comunicazione della controllante per il gruppo

Oltre alla propria comunicazione, la controllante deve presentare anche una comunicazione barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio **senza compilare il campo** “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” → non vanno compilati i rigi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12.

La controllante deve indicare:

- nel rigo VP4 → l'ammontare complessivo dei debiti Iva trasferiti;
- nel rigo VP5 → l'ammontare complessivo dei crediti Iva trasferiti.

Attenzione: nella comunicazione relativa al 4° trimestre la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) delle società con liquidazioni trimestrali perchè confluiscono nella dichiarazione annuale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazione straordinaria avvenuta DURANTE il trimestre → dante causa (incorporata, ecc.) ESTINTO

L'avente causa (incorporante, beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle proprie liquidazioni ;
- la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria → in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al dante causa mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati dell'avente causa riportando il valore 9 nella casella codice carica.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazione straordinaria avvenuta DURANTE il trimestre → dante causa (incorporata, ecc.) NON ESTINTO

La comunicazione deve essere presentata:

- dall'avente causa → se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni e il dante causa nessuna);
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione → se l'operazione straordinaria non ha comportato la cessione del debito o credito Iva.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazione straordinaria avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione

La comunicazione relativa alle operazioni del dante causa nel trimestre precedente deve essere presentata dall'avente causa se il dante causa si è estinto (semprech  l'adempimento non sia stato assolto dal dante causa prima di estinguersi).

Se il dante causa non si   estinto ciascun soggetto assolver  autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva assumer  rilevanza solo ai fini della comunicazione da presentare nel periodo successivo.

FAQ AGENZIA ENTRATE

26/05/2017

Rigo VP8

Va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

Autotrasportatori ex art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72

Autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo → inserirle nella comunicazione del trimestre in cui sono registrate (esempio: fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va inserita nella comunicazione relativa al 2° trimestre 2017).

Iva a esigibilità differita (Iva per cassa)

L'imponibile va nel VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione mentre l'Iva va nel VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

FAQ AGENZIA ENTRATE

25/05/2017

Versamenti Iva

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso (unica eccezione VP10-versamenti auto UE).

Liquidazioni a zero

Se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Iva a debito < 25,82 €

Va indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata (in tal caso il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo).

REVERSE CHARGE INTERNO O ESTERO

Cedente/prestatore:

- imponibile → VP2 operazioni attive
- Iva → no

Acquirente/committente:

- imponibile → VP3 operazioni passive (NO VP2!!!)
- Iva → VP4 e VP5 (se detraibile)

SPLIT PAYMENT

Cedente/prestatore:

- imponibile → VP2 operazioni attive
- Iva → no

Acquirente/committente ente pubblico:

- imponibile → VP3 operazioni passive
- Iva → VP4 e VP5

VP9

CREDITO ANNO PRECEDENTE

Regole per il credito Iva dell'anno precedente:

- non indicare nel VP9 di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente se non si intende utilizzarlo nella liquidazione periodica di gennaio;
- una volta indicato nel VP9 partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del VP14;
- il credito dell'anno precedente riportato a gennaio, per l'eventuale quota non utilizzata, va riportato nel VP8 di febbraio, quale credito del periodo precedente (e non nel VP9);
- può essere indicato, in tutto o in parte, nel VP9 dei mesi successivi quando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche;
- il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione su F24 non dovrà mai essere esposto nel VP9.

VP9

CREDITO ANNO PRECEDENTE

Estromissione del credito Iva anno precedente dalla liquidazione

Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno meno.

Esempio 1

- credito Iva anno precedente 10.000 indicato nel VP9 di gennaio
- la liquidazione di gennaio chiude a credito di 8.000
- a febbraio il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000) per utilizzarlo su F24.

A febbraio → nel VP8 va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del VP14 di gennaio) e nel VP9 va indicato - 8.000.

VP9

CREDITO ANNO PRECEDENTE

Esempio 2

Riprendendo i dati dell'esempio 1 → il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente pari a 3.000.

A febbraio:

- nel VP8 va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 di gennaio) e nel VP9 va indicato - 3.000.

A marzo:

- nel VP9 non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di febbraio e quindi nel VP8 andrà indicato l'eventuale credito risultante dalla liquidazione di febbraio.

ANALISI DEL MODELLO

**NOVITA' IVA DEL D.L. 24/04/2017 n. 50
(G.U. n. 95 del 24 aprile 2017)**

DIRITTI CALPESTATI

Legge 27 luglio 2000 n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente

Art. 3 commi 1 e 2:

- le disposizioni tributarie **non hanno effetto retroattivo**;
- relativamente ai tributi periodici (es. Iva) **le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
- **in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.**

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dalle **fatture emesse dal 1° luglio 2017** lo split payment si applica nei confronti di:

1. PA che non agiscano come soggetti passivi Iva, come identificate dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 → **stesso riferimento utilizzato per definire l'ambito di applicazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della PA;**
2. società controllate direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
3. società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni ;
4. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai precedenti punti 2) e 3);
5. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (con decreto Mef può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

SPLIT PAYMENT

FTSE MIB 40

A2a	Atlantia	Azimut Holding	Banca General
Banca Mediolanum	Banco Bpm	Bper Banca	Brembo
Buzzi Unicem	Campari	Cnh Industrial	Enel
Eni	Exor	Ferrari	Fiat Chrysler Automobil
Finecobank	Generali	Intesa Sanpaolo	Italgas
Leonardo	Luxottica	Mediaset	Mediobanca
Moncler	Poste Italiane	Prysmian	Recordati
Saipem	Salvatore Ferragamo	Snam	Stmicroelectronics
Telecom Italia	Tenaris	Terna - Rete Elettrica	Ubi Banca
Unicredit	Unipol	Unipolsai	Yoox Net-A-Porter Group

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Attuazione

Un decreto Mef da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma, stabilirà le disposizioni di attuazione.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa: *“In detto decreto si provvederà anche all'individuazione dei soggetti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 tenuti all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti”*.

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI PROFESSIONISTI

Split payment e professionisti

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 anche i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo, ove rese a favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis, dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 saranno assoggettati allo split payment.

SPLIT PAYMENT SANZIONI

Nuove sanzioni

In caso di omesso versamento dell'Iva da split payment si applica la sanzione pari al 30% dell'Iva non versata → ridotta alla metà in caso di versamento entro i 90 giorni successivi al termine previsto.

SPLIT PAYMENT EMENDAMENTI APPROVATI

Identificazione dei cessionari/committenti

A richiesta dei cedenti/prestatori → i cessionari/committenti di cui all'art. 17-ter commi 1 e 1-bis devono **rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica lo split payment** → i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione dello split.

Rimborsi Iva più veloci

A decorrere **dal 1° gennaio 2018** i rimborsi Iva da split payment in conto fiscale → prevista riduzione da 90 a 60/65 giorni.

DETRAZIONE IVA

Art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72 (nuovo)

Il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72 (vecchio)

Il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO

Art. 25 comma 1 D.P.R. 633/72 (nuovo)

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 **e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Art. 25 comma 1 D.P.R. 633/72 (vecchio)

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 **e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.**

DETRAZIONE/REGISTRAZIONE EMENDAMENTI APPROVATI

Decorrenza

Le disposizioni su detrazione e registrazione si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse dal 1° gennaio 2017.**

DETRAZIONE/REGISTRAZIONE

Esempio 1

Fattura datata 2016

Termine per la detrazione Iva → 30/4/2019

Termine per la registrazione nel registro Iva acquisti → 30/4/2019

Esempio 2

Fattura datata 2017

Termine per la detrazione Iva → 30/4/2018

Termine per la registrazione nel registro Iva acquisti :

- se ricevuta nel 2017 → 30/4/2018 con riferimento al 2017(?);
- se ricevuta nel 2018 → 30/4/2019 con riferimento al 2018 (ma la detrazione si perde dopo il 30/4/2018!!!) → possibile dichiarazione Iva integrativa.

VISTO SU COMPENSAZIONI > 5.000 €

Ridotto da 15.000 a 5.000 € il limite del credito fiscale oltre il quale il contribuente, per procedere alla **compensazione orizzontale**, deve richiedere l'apposizione di un visto di conformità in dichiarazione da parte di intermediari abilitati (Caf, professionisti).

Per le società soggette al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis CC → il visto può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti tenuti ad esercitare tale controllo.

Il nuovo limite di 5.000 € è applicabile esclusivamente all'utilizzo in compensazione:

- dei crediti derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, da imposte sostitutive, da ritenute alla fonte e dall'Irap;
- del credito Iva annuale (e trimestrale) → vedi emendamenti.

Attenzione: l'intervento non riguarda l'utilizzo dei crediti fiscali in **compensazione verticale**, cioè la compensazione tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta **anche se fatta su F24**.

VISTO SU COMPENSAZIONI > 5.000 €

Sanzioni

Qualora tali crediti fiscali siano utilizzati in compensazione in modo “indebito” (es. in assenza del visto di conformità o sottoscrizione alternativa), l’Ufficio potrà procedere al recupero delle somme indebitamente utilizzate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Start up innovative

Il limite di compensazione del credito Iva riconosciuto alle start up innovative, prima fissato a 50.000 € → viene ridotto a 5.000 €.

VISTO SU COMPENSAZIONI > 5.000 €

Decorrenza - Risoluzione 57/E del 4 maggio 2017

Le nuove norme trovano applicazione per i **crediti derivanti da dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017** → non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione orizzontale crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 € annui.

VISTO SU COMPENSAZIONI > 5.000 €

Agenzia Entrate Direttore centrale Normativa (Annibale Doderò) risposte 17 maggio 2017

Differenze nell'apposizione dei visti:

- Iva → la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione;
- altre imposte → il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno.

Attenzione: i crediti rimborsati ai dipendenti da 730 sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con ritenute.

VISTO SU COMPENSAZIONI > 5.000 € EMENDAMENTI APPROVATI

Estensione a crediti trimestrali

- **estensione del visto alle compensazioni Iva trimestrali > 5.000 €** (sul rimborso Iva il visto rimane obbligatorio solo per gli importi > a 30.000 €)

Anticipo al 10 del mese successivo

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi > 5.000 € annui → può essere effettuata a partire dal giorno 10 (prima era 16) del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Scarto del modello F24

Se il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili → il modello F24 è scartato.

Divieto di compensazione per il riversamento

E' vietata la compensazione per il riversamento di crediti di imposta non correttamente utilizzati, anche in ipotesi di iscrizione a ruolo

COMPENSAZIONI SOLO SU ENTRATEL

Viene introdotto l'obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di **compensazione orizzontale** dei crediti fiscali → NO HOME BANKING.

Il nuovo obbligo si applica alle **compensazioni orizzontali** di tutti i crediti fiscali **(a prescindere dall'importo)** relativi a:

- imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- Iva;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- Irap;
- crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

COMPENSAZIONI SOLO SU ENTRATEL - CHIARIMENTI

Agenzia Entrate Direttore centrale Normativa (Annibale Doderò) risposte 17 maggio 2017

- la compensazione del bonus Renzi 80 € → è esclusa dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- la compensazione dei crediti rimborsati ai dipendenti da 730 → è esclusa dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- se non si utilizzano i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate → si può incorrere in un blocco o nel mancato riconoscimento della compensazione.

COMPENSAZIONI SOLO SU ENTRATEL

Decorrenza - Risoluzione 57/E del 4 maggio 2017

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97 **inizierà solo a partire dal 1° giugno.**